

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA CUC – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - COSTITUITA TRA I COMUNI DI CAMERATA PICENA, CHIARAVALLE, FALCONARA MARITTIMA, MONTE SAN VITO E MONTEMARCIANO (STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA) ED IL COMUNE DI OSIMO (ENTE DELEGANTE) AI SENSI DELL'ART. 30, 2 COMMA T.U.E.L. E DELL'ART. 62 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36. PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO "PISCINA COMUNALE" DI VIA VESCOVARA – OSIMO E DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E DI REINTEGRA DELLA MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI

TRA

L'ing _____, Dirigente del 2° Settore "Ambiente e Manutenzione della Città" del Comune di Falconara Marittima, presso cui è incardinata la CUC, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con le seguenti deliberazioni:

- a) deliberazione n. ____ del _____, adottata dal Consiglio del Comune di _____, immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- b) deliberazione n. ____ del _____, adottata dal Consiglio del Comune di _____, immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- c) deliberazione n. ____ del _____, adottata dal Consiglio del Comune di _____, immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- d) deliberazione n. ____ del _____, adottata dal Consiglio del Comune di _____, immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- e) deliberazione n. ____ del _____, adottata dal Consiglio del Comune di _____, immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

E

_____, Dirigente/Sindaco del Comune di _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n..... del....., in seguito denominato "Ente delegante";

PREMESSO:

-l'art. 62, commi 1 e 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori e che per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 dello stesso Decreto Legislativo;

- l'art. 62, comma 5 stabilisce che: "*Le stazioni appaltanti qualificate, fatto salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo e al [comma 8 dell'articolo 63](#), possono:*

- a) *effettuare, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti, gare di importo superiore alle soglie indicate al comma 1 del presente articolo;*
- b) *acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata;*
- c) *svolgere attività di committenza ausiliaria ai sensi del comma 11;*
- d) *procedere mediante appalto congiunto ai sensi del comma 14;*
- e) *procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate;*

- f) *procedere all'effettuazione di ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;*
- g) *eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g).*

- l'art. 62, comma 9 del d.lgs. 36/2023 (nuovo codice) stabilisce che: ***“Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza. Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata”***.

- il medesimo articolo 62 prevede ai commi 10 e 11 quanto segue:

10. Le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata ad una stazione appaltante qualificata o ad una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa, la stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro quindici giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata., individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all'articolo 63, comma 2. Eventuali inadempienze rispetto all'assegnazione d'ufficio di cui al terzo periodo possono essere sanzionate ai sensi dell'articolo 63, comma 11, secondo periodo.

11. Le centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c) possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale con le modalità di cui al comma 9, primo periodo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Al di fuori dei casi di cui al primo periodo, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per le attività di committenza ausiliarie, ad esclusione delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), punto 4, dell'allegato I.1, a prestatori di servizi individuati attraverso le procedure di cui al codice.

- l'art. 3, comma 1, lett. z), dell'allegato I.1 al codice dei contratti pubblici definisce:

«attività di committenza ausiliaria», le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:

- 1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
- 2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
- 3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;

4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata”;

- l'art. 62, comma 6, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 stabilisce che *“Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto al comma 1, del presente articolo:*

a).....

b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'[allegato I.1](#) a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;

c)”

- in data 03/08/2021 è stata stipulata, a seguito della scadenza della precedente convenzione stipulata in data 02/12/2015, una nuova convenzione della durata di 3 anni, a decorrere dal 03/08/2021, tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima e Monte San Vito per l'istituzione dell'Ufficio comune come struttura organizzativa operante quale Centrale unica di committenza per la gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni, iscritta all'AUSA con codice n. 0000544810, in attuazione dell'allora vigente art. 37, comma 4, del d.lgs 50/2016;

- in data 24.02.2023, a seguito dell'adozione di apposite delibere dei Consigli dei Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Monte San Vito, Falconara Marittima e Montemarciano, è stata stipulata una nuova convenzione, a seguito dell'adesione del Comune di Montemarciano, lasciando invariata la durata della Convenzione fissata in n. 3 anni decorrenti dal 03.08.2021 e quindi con scadenza il 02/08/2024;

- a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023), avvenuta in data 01/07/2023, la CUC, ha ottenuto la qualificazione di terzo livello senza limiti di importo per lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 63 del medesimo decreto legislativo;

- La suddetta convenzione di costituzione della CUC è stata quindi rinnovata per la durata di anni 3 a decorrere dal 03/08/2024 per la gestione in forma associata tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima, Monte San Vito e Montemarciano della funzione e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni, aggiornandola a quanto previsto dall'art. 62 del d.lgs. n. 36/2023;

- La rinnovata convenzione prevede all'art. 1, comma 5, che *“la Centrale Unica di Committenza (denominata CUC) costituita in base alla presente convenzione potrà effettuare affidamenti anche per conto di stazioni appaltanti non qualificate al fine di mantenere l'iscrizione nell'elenco di cui all'[articolo 62, comma 10, del codice](#) (D.LGS. 36/2023); nel caso di richiesta di una stazione appaltante non qualificata non appartenente ai Comuni che hanno sottoscritto la presente convenzione dovrà essere stipulata apposita convenzione per lo svolgimento della specifica procedura di acquisizione, richiedendo un compenso, che verrà definito con successivo atto in accordo con i Comuni della CUC, e rapportato all'importo dell'affidamento ed alla complessità dello stesso, che verrà poi ripartito tra i Comuni appartenenti alla CUC in base alle quote di partecipazione ai costi fissi”*;

- l'art. 5, comma 4 della medesima convenzione prevede inoltre che *“L'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza può svolgere le attività previste dall'art. 62, comma 18, del d.lgs. 36/2023 per i contratti di partenariato pubblico-privato. A tal fine verrà valutato con il Comune richiedente la necessità di distacco di personale per la gestione delle attività previste dalla suindicata disposizione”*.

- il successivo art.22, comma 5, della medesima convenzione stabilisce anche che *“Per gli affidamenti di contratti di partenariato pubblico-privato, oltre al personale assegnato stabilmente all'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza, il Comune per il quale il contratto verrà affidato e stipulato, potrà mettere a disposizione attraverso il distacco, il personale necessario per svolgere le attività previste dall'art. 62, comma 18, del d.lgs. 36/2023”*.

- I Comuni appartenenti alla CUC hanno quindi approvato con le seguenti deliberazioni di Consiglio comunale lo schema di convenzione per effettuare affidamenti anche per conto di stazioni appaltanti non qualificate che ne dovessero fare richiesta, compatibilmente con le procedure di affidamento e i tempi richiesti per lo svolgimento di quelle richieste dai Comuni che fanno parte della CUC

- a) deliberazione n. ____ del _____, adottata dal Consiglio del Comune di _____, immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- b) deliberazione n. ____ del _____, adottata dal Consiglio del Comune di _____, immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- c) deliberazione n. ____ del _____, adottata dal Consiglio del Comune di _____, immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- d) deliberazione n. ____ del _____, adottata dal Consiglio del Comune di _____, immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- e) deliberazione n. ____ del _____, adottata dal Consiglio del Comune di _____, immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

- Con le stesse deliberazioni è stato dato mandato al Dirigente del 2° Settore "Ambiente e Manutenzione della Città" del Comune di Falconara Marittima, presso cui è incardinata la CUC, di procedere alla stipula delle apposite convenzioni in nome e per conto dei Comuni della CUC con gli Enti richiedenti;

- il Comune di OSIMO non essendo una stazione appaltante qualificata a svolgere la procedura per l'affidamento dei servizi in concessione in oggetto ha individuato con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____ la CUC - Centrale Unica di Committenza - costituita tra i Comuni di tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima, Monte San Vito e Montemarciano, quale Stazione appaltante qualificata a cui delegare lo svolgimento della procedura di affidamento in oggetto ai sensi dell'art. 62, comma 6, lett. b, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

- l'art. 62, comma 9, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, sopra riportato, stabilisce che il ricorso alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza;

- l'art. 15 della Legge n. 241/90 sancisce la facoltà per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

Art. 1 Oggetto

1. La presente Convenzione ha per oggetto lo svolgimento da parte della CUC - Centrale Unica di Committenza costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima, Monte San Vito e Montemarciano delle attività di committenza ausiliaria consistente nella gestione della procedura di affidamento (fase di affidamento) dei _____, in nome e per conto del Comune di OSIMO ai sensi del combinato disposto dell'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti), dell'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 15 della L. n. 241/1990..

Art. 2 - Attività escluse dalla convenzione

Sono di esclusiva competenza dell'Ente delegante:

- la fase "a monte" della procedura di gara, (individuazione dei lavori, delle forniture e dei servizi da acquisire, finanziamenti, nomina del responsabile unico del procedimento, progettazione, determinazione a contrarre);
- la fase "a valle" del provvedimento di aggiudicazione definitiva (stipula del contratto e tutte le attività successive previste per legge);

Art.3 - Competenze della CUC

Alla CUC è delegata la fase dell'affidamento consistente nelle seguenti funzioni:

a) nella fase preliminare della procedura di affidamento, la CUC presta collaborazione nel definire in modo consensuale con l'Ente delegante il contenuto del provvedimento a contrarre nei termini di seguito descritti:

a.1) definizione della procedura di gara per la scelta del contraente in base alla normativa vigente;

a.2) definizione del criterio di aggiudicazione e, nel caso di appalto o concessione da aggiudicarsi col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, degli eventuali elementi correlati (sub-criteri, pesi e sub-pesi ponderali, metodologia attribuzione dei punteggi) ;

a.3) condivisione, nel caso di procedure negoziate, delle modalità di individuazione degli operatori economici da invitare;

b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:

b.1) redazione e sottoscrizione degli atti di gara, ivi inclusi il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate;

b.2) pubblicazione tramite la piattaforma telematica in dotazione della CUC (attualmente GT-SUAM) del bando o avviso (anche per individuazione ditte da invitare),

b.3) invio tramite la medesima piattaforma o tramite il MEPA degli inviti nelle procedure ristrette e negoziate;

b.4) gestione delle attività tra la pubblicazione del bando o l'invio delle lettere di invito ed il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione (es. formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti);

b.5) inserimento dei documenti di gara all'interno della piattaforma telematica in dotazione della CUC (attualmente GT-SUAM) o altra utilizzata (ad esempio MEPA);

b.6) gestione telematica delle sedute di gara per l'apertura delle offerte ricevute e conservazione sino all'espletamento della gara e adozione dei provvedimenti di ammissione esclusione e altre comunicazioni previste in base alla legge.

b.7) per gli appalti da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la CUC, nomina la commissione giudicatrice secondo i criteri e le modalità stabilite nella convenzione di costituzione della CUC. Le funzioni di segretario verbalizzante sono conferite a dipendenti in servizio presso l'Ufficio comune operante come CUC;

b.8) la CUC gestisce la fase di ammissione degli operatori economici alla gara, con la possibilità di coinvolgere anche il RUP nominato dall'Ente delegante, e verifica le dichiarazioni rese dai concorrenti in sede di gara sui requisiti di partecipazione;

b.9) supporta il RUP nella verifica dell'anomalia dell'offerta nei casi previsti dai documenti di gara e dalla normativa;

b.10) redige i verbali di gara e ne cura la trasmissione all'Ente delegante previa verifica dei requisiti previsti dalla documentazione di gara in capo al miglior offerente;

b.11) procede alle comunicazioni conseguenti alle sedute di gara ed allo svolgimento delle operazioni di gara;

b.12) conclude la procedura di affidamento mediante adozione della proposta di aggiudicazione e con l'esito delle verifiche effettuate sul possesso dei requisiti in capo al miglior offerente; su richiesta dell'Ente delegante, la CUC può adottare la determina di aggiudicazione definitiva senza impegno di spesa, che dovrà essere recepita dall'Ente richiedente ai fini di dichiararne la conformità all'interesse pubblico, nonché di impegnare la spesa sul proprio bilancio di previsione;

b.13) gestisce le richieste di accesso agli atti di gara tramite la piattaforma telematica;

b.14) assume il CIG, che alla fine della fase di affidamento dovrà essere preso in carico dal RUP individuato dall'Ente delegante;

b.15) predisporre e procede alla pubblicazione sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'esito di gara e lo trasmette all'Ente delegante per la pubblicazione sulla propria pagina web nella sezione "Amministrazione trasparente"

Art.5- Funzioni esercitate dall'Ente delegante

L'Ente delegante svolge le seguenti funzioni e attività:

- a) nella fase di programmazione e di progettazione, precedente alla procedura di affidamento:
 - a.1) la programmazione dei fabbisogni, anche attraverso l'adozione di programmi annuali e pluriennali dei lavori e delle forniture di beni e servizi;
 - a.2) l'individuazione del Responsabile Unico di Progetto (RUP);
 - a.3) la progettazione, in tutte le sue fasi, dei lavori, dei servizi e delle forniture;
 - a.4) l'approvazione dei progetti e dei capitolati delle opere, servizi e delle forniture e la relativa verifica/ validazione;
 - a.5) concorda con la CUC, ove ritenuto utile, l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (si rimanda a quanto già previsto all'art. 4 punto a.2);
- b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:
 - b.1) avvio della procedura di affidamento mediante adozione della determinazione/decreto a contrarre impegnando le risorse economiche e rimettendo il progetto oggetto di gara alla CUC;
 - b.2) trasmette quanto necessario per la documentazione da allegare alla gara;
- c) nella fase successiva alla proposta di aggiudicazione:
 - c.1) Adotta il provvedimento di aggiudicazione definitiva;
 - c.2) Formalizza il contratto con l'operatore economico individuato quale affidatario dalla CUC, gestisce direttamente tutte le successive attività riferite all'esecuzione del contratto, nessuna esclusa, ivi compreso lo svolgimento di tutte le attività informative e comunicative ed esso connesse.

Art. 6- Rapporti Economici

La stipula della presente convenzione è onerosa e comporta il rimborso in via forfettaria delle spese per il personale e le risorse strumentali impiegate dalla CUC, calcolato in base al valore dell'appalto/concessione, applicando le percentuali di seguito specificate:

- A) da € 0,00 a € 500.000,00 - 0,40% e comunque il contributo da versare non potrà essere inferiore ad € 600,00 (euro seicento);
- B) da € 500.000,00 a € 1.500.000,00 - 0,35%
- C) da € 1.500.000,00 a € 3.000.000,00 - 0,30%
- D) da € 3.000.000,00 a € 5.000.000,00 - 0,20%
- E) da € 5.000.000,00 a € 6.000.000,00 (e oltre) 0,10%

e quindi per un importo pari a € _____

Le suddette percentuali di rimborso forfettario sono ridotte del 50% qualora il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso e quindi per un importo di € _____

Il contributo forfettario di cui sopra verrà corrisposto alla conclusione della procedura di gara, previo inoltro di tutta la documentazione informatica inerente la procedura di affidamento.

Entro 30 giorni dalla trasmissione della suddetta documentazione l'Ente delegante dovrà procedere ad emettere mandato di pagamento a favore del Comune di Falconara Marittima mediante bonifico sul conto corrente IBAN _____

Sono a carico dell'Ente delegante gli eventuali costi di pubblicità e di contributi di legge (ad esempio contributo ANAC) che dovranno essere anticipati mediante pagamento sul conto di tesoreria del Comune di Falconara Marittima prima dell'avvio della procedura di gara

Art. 7 Rinvio

Le norme della presente convenzione si intendono modificate per effetto di sopravvenute vincolanti norme statali, regionali e statutarie. In tal caso, in attesa della formale modificazione della presente convenzione, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 8- Contenzioso

In caso di contenzioso spetta all'Ente di _____ l'individuazione del legale difensore e l'onere correlato. La CUC offre la massima collaborazione in caso di contenzioso e predispone una relazione scritta sull'andamento della gara in base ai motivi di ricorso.

Sono ad esclusivo carico dell'ente delegante tutte le controversie che ineriscono rapporti giuridici sorti successivamente alla fase di individuazione del contraente o derivanti da essa.

Art. 9- Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata 1 (un) anno dalla sottoscrizione e cessa di avere efficacia con la stipula del contratto da parte dell'Ente delegante a seguito dell'espletamento della procedura di gara. E' possibile il recesso in qualunque momento delle Parti con comunicazione scritta inviata a mezzo Pec. L'Ente delegante, in uno spirito di collaborazione, comunica via PEC tempestivamente alla CUC le motivazioni che inducono a non procedere all'affidamento in oggetto. Tale comunicazione costituisce ipotesi di scioglimento anticipato della convenzione. Se l'ente delegante decide di non procedere alla sottoscrizione del contratto a seguito di formale trasmissione da parte della CUC, questo sarà comunque tenuto a corrispondere alla CUC gli importi pattuiti in base alla Convenzione. La convenzione è esente da bollo ed è soggetta registrazione in caso d'uso.

Art. 10 - Patto di integrità e trattamento dei dati

La CUC e l'ente delegante si obbligano reciprocamente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e segretezza e buon andamento.

Gli enti si impegnano reciprocamente a segnalare tentativi di turbativa, irregolarità o distorsioni nelle fasi di svolgimento della gara da parte di terzi o da parte di addetti coinvolti nei procedimenti di gara. Nell'espletamento delle attività in oggetto, la CUC è soggetta all'applicazione delle disposizioni di cui al Regolamento 679/2016 e, ove ancora applicabile, del D.lgs. 196/2003.